

STATUTO

RADICI DI GUSTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIMONTE NA PIAZZA ROMA 25

Numero REA: NA - 1044609

Codice fiscale: 09606321215

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-10-2020 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
Roberto Battista

**ALLEGATO A AL REPERTORIO NR. 3430
ALLA RACCOLTA NR. 2487
STATUTO
della Società Cooperativa

1. Denominazione.

E' costituita una società cooperativa denominata:
"RADICI DI GUSTO - Società cooperativa sociale".

2. Leggi speciali.

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) in subordine le disposizioni contenute nel D.Lgs. 112/2017 essendo le cooperative sociali "imprese sociali di diritto";
- 3) in ulteriore subordine le norme del codice del terzo settore;
- 4) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 5) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

3. Definizione dello scopo e attività mutualistica.

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni separate:

- 1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- 2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento

lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

- 1) la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;
- 2) la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

4. Mutualità prevalente.

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

- 1) ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;
- 2) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies

disp. att. c.c.).

5. Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;

6. Oggetto sociale.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

A) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991:

l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;

- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;

- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;

- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;

- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;

- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;
- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

B) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991:

- produzione e scambio di beni e servizi di utilità sociale in campo artistico, culturale, culinario e dei servizi annessi, avvalendosi di tutte le caratteristiche e gli strumenti propri di una impresa cooperativa per utilizzarli a scopi sociali e di interesse generale.

La cooperativa ha come scopo altresì la diffusione dell'arte, della cultura, della cucina, in particolare storica, nella sua accezione più ampia, mediante, in primo luogo, la produzione diretta ed autogestita, la coproduzione e/o l'ospitalità di: corsi, seminari, spettacoli ed eventi di qualsiasi tipo, promozione delle tradizioni contadine e culinarie del territorio, nonché, mediante la gestione di spazi nei quali realizzarli, con particolare riguardo alla ricerca interdisciplinare e in particolare anche alla promozione di libri, riviste ed applicazione software. La cooperativa intende altresì impegnarsi nella complessa trasmissione del sapere in largo senso inteso, promuovendo la formazione di personale artistico, tecnico ed amministrativo, nonché lo sviluppo di azioni, rivolte in particolare anche a fasce deboli, anche attraverso:

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo
- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ivi compresa l'attività di ristorante, mense scolastiche, pub, bar, trattoria, pizzeria d'asporto, tavola calda e fredda, rosticceria, birreria, snack bar, piano bar, discoteche e simili;
- la gestione di alberghi, pensioni, residence, bed and bre-

akfast, case vacanze, complessi turistici ricreativi, balneari e comunque strutture ricettive in genere e di ogni altra attività annessa, connessa e dipendente;

- la somministrazione di generi di pasticceria e di gelateria, di dolci, di prodotti di gastronomia, di alimenti, di coloniali, di latte, di bevande, comprese quelle alcoliche di qualunque gradazione;

- la gestione di laboratori per la produzione per conto proprio e/o terzi di generi di pasticceria, rosticceria, gelateria e di gastronomia;

- forniture di pasti caldi e freddi ad aziende e ad enti pubblici;

- fornitura di attrezzature, pasti e servizi per cerimonie a domicilio;

- istituzione ed attivazione di corsi di formazione professionale inerenti l'attività svolta;

- attività di panificazione;

- selezione e cernita con o senza insaccamento di prodotti agricoli e alimentari in genere ivi compreso i servizi di etichettatura prodotti

Tutte le attività elencate nell'oggetto sociale dovranno essere svolte nel rispetto delle norme del codice civile e di quelle eventualmente previste da leggi speciali e quelle soggette a speciali autorizzazioni non potranno essere esercitate senza che prima queste siano state ottenute.

Sono espressamente escluse le attività di cui all'art.106 D.Lgs. 385/93 e quelle riservate ai sensi delle leggi 23 marzo 1983 n. 77, 2 gennaio 1991 n. 1, D.Lgs. n. 385/1993, e D.Lgs. 58/98

7. Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.

Possono essere soci cooperatori:

- a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

- b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

- c) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;

- d) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

8. Persone svantaggiate.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

9. Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Art. 10 - Sede

10.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Pimonte (NA) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

10.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 10.1 con semplice decisione

dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 10.1.

10.3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo organo amministrativo.

10.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 11 - Durata

11.1 La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di sei mesi da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

11.2 La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

Art. 12 - Numero e categorie di soci

12.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

13. Diritti dei soci operatori nei rapporti mutualistici.

13.1 I soci operatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci operatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio operatore.

Art. 13 - Soci lavoratori

13.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

13.2. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

13.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Art. 14 - Soci volontari

14.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. Ad essi si applica quanto espressamente previsto dalla legge 8 novembre 1991 n. 381.

14.2 I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

14.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

14.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

14.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 15 - Soci speciali

15.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

15.2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

15.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

15.4 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore all'80% (ottanta per cento) per cento di quello previsto per i soci ordinari.

15.5 Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dal presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

15.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

15.7 Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

15.8 I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

15.9 I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

15.10 I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

15.11 Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che

spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo undici del presente statuto.

15.12 In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

Art.16 - Soci Sovventori

16.1 Alla cooperativa possono essere ammessi soci sovventori ai sensi dell'articolo quattro della legge 31 gennaio 1992 nr.59.

16.2 Sono soci sovventori coloro che effettuino conferimenti previsti dalla legge 31 gennaio 1992 nr.59 per la costituzione dei fondi di sviluppo tecnologico la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Art. 17 - Procedura di ammissione

17.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- se soggetto diverso da persona fisica se ammessa ai sensi di legge e di statuto: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, se ammessi e ammissibili, inoltre, devono indicare i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

17.2 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza delle cause di incompatibilità previste dallo statuto, delibera sulla domanda. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e anno-

tata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui all'articolo sei della legge 3 aprile 2001 numero 142.

17.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

17.4 Nel caso l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile, e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tale evenienza, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

17.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

17.6 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 18 - Quote

18.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a cinquanta euro (50,00).

18.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

18.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.

Art. 19 - Cessione delle quote dei soci operatori

19.1 Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere la propria quota.

In considerazione di ciò, tuttavia, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento

dalla cooperativa con preavviso di tre mesi.

19.2 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

18.3 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 20 - Recesso

20.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- ai soci il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

20.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura prevista dall'articolo 33 del presente statuto.

20.3 Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 21 - Esclusione e morte del socio

21.1 L'esclusione può aver luogo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto, o che ricadano nella ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, direttamente impiegato nella produzione, non partecipi senza giustificato motivo, per più di tre volte di seguito, alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contrarie agli interessi della società;
- f) che nella esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 c. c.;
- g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- h) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali alla cooperativa o crei in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.
- i) che venga a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2288, primo comma del codice civile;
- l) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- m) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- n) il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

20.2 L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo.

21.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può attivare la procedura prevista dall'articolo 38 del presente statuto.

21.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

21.5 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 22 seguente.

Art. 22 - Liquidazione della quota

22.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

22.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo soprapprezzo.

22.3 Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto dal punto 22.4 seguente

22.4 Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545 quinquies e 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possono essere corrisposti in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 23 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

23.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

23.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

23.3 Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 24 - Patrimonio sociale

24.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dal fondo costituito dall'ammontare degli apporti dei soci sovventori;
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 17.3;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista dalla legge;
- f) dalla riserva straordinaria.

Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

24.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Art. 25 - Capitale sociale

25.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero) .

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

25.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

25.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi asse-

gnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

25.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

25.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

25.6 Se per la perdita di cui al precedente punto 25.5, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Art. 26 - Riserva legale, statutarie e volontarie

26.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

26.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 27 - Divieti

27.1 È fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 28 - Esercizio sociale e bilancio

28.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

28.3 Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione di gestione.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 26, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 28.1 e 28.2.

28.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al trenta per cento (30%) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori, ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Art. 29- Decisioni dei soci

29.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettante alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

29.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 29.1 sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art.31

29.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 29.1 oppure quando lo richiedono uno o più amministra-

tori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.

29.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 30 - Diritto di voto

30.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

30.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Art. 31 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

31.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate dal codice civile e nel precedente punto 29.3, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

31.2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

31.3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

31.4. Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

31.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 32 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

32.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 29.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

32.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, c.c.

A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assem-

blea totalitaria.

32.3. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di cui al successivo punto 32.1 lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al successivo punto 33.1 lett. a.) o dall'amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo punto 33.1 lett. c). In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

32.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore) ove nominati, né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

32.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della

società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Nei casi previsti dall'articolo 29.1 lettere d) ed e) l'assemblea voterà con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

32.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 33 - Amministrazione

33.1. La società potrà essere amministrata da un consiglio di amministrazione;

33.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

33.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

33.4. Gli amministratori restano in carica per un triennio o fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

E' consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. È ammessa la rieleggibilità nei limiti di legge.

33.5. Se per qualsiasi causa viene meno anche uno solo dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione.

Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c..

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

33.6. Il consiglio di amministrazione qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 34 - Decisioni del consiglio di amministrazione

34.1. Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 34.2, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

34.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

34.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro soci degli amministratori.

Art. 35 - Competenze degli amministratori

35.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negozia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

35.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 36 - Rappresentanza

36.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art. 37 - Compensi degli amministratori

37.1. Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.

Art. 38 - Controllo legale dei conti

38.1 Nei casi in cui la legge prevede la nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo, la società nomina uno o più sindaci, scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro o un revisore, ai sensi dell'art. 2477 cod. civ.

La nomina dell'Organo di Controllo è riservata alla competenza dei soci.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del Collegio stesso.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

38.2 Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo di Controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

38.3 Il compenso dell'Organo di Controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

38.4 L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis cod. civ. e può esercitare la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409 bis, comma 2, cod. civ., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa.

38.5 In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 cod. civ..

Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), cod. civ..

38.6 Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 2477 cod. civ., la società non avrà Organo di Controllo o Revisione Legale dei Conti, salva contraria decisione dei soci.

Ai sensi dell'art. 2477, ultimo comma, cod. civ., anche se la società è priva di Organo di Controllo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2409 cod. civ.

Art. 39 Collegio arbitrale

39.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'ordine dei Notai di Napoli, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

39.2. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

39.3. L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

39.4. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

39.5. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

39.6 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

39.7 Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 40 - Disposizioni finali

40.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

40.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

40.3 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti del codice civile e le leggi speciali sulla cooperazione ed in particolare le leggi 381/1991 e 59/1992.

FIRMATO: ANTONIO VERDOLIVA - CUOMO OLIMPIA - VERDOLIVA ROSA -
NOTAIO ROBERTO BATTISTA SIGILLO. La presente copia realizzata con sistema elettronico composta da fogli dodici per facciate ventiquattro è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.

Napoli, ventuno ottobre duemilaventi

FIRMATO: NOTAIO ROBERTO BATTISTA SIGILLO